



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 77	OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DEL DIPENDENTE RAG. MARIA DE ANGELIS
Data 09.04.2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Premesso che il dipendente Rag. Maria De Angelis, nata a Roma, il 05/04/1954, dipendente di ruolo di questa Amministrazione, attualmente inquadrato come Responsabile del Servizio Tributi dell'ente, Istruttore Direttivo, cat. Giuridica D, Economica D5, ha comunicato con nota pro. N. 1520 del 20/02/2018 che *"a far data dal 01/08/2018 intende risolvere il rapporto di lavoro con codesta amministrazione per accedere a pensione anticipata avendo raggiunto l'anzianità contributiva richiesta per ottenere tale prestazione"*;

Visto l'art. 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011, n. 214, cd. "Decreto Salva Italia" che ha dettato una nuova disciplina in materia di sistema pensionistico e, in particolare, i commi 3,10,12, che testualmente recitano:

- comma 3 – omissis*"A decorrere dal 10 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18"*;
- comma 10 *"A decorrere dal 10 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 10 gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi"*.
- Comma 12 *"A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al*

comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni...omissis”;

Visto il D. L. n. 30/07/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n.122/2010, laddove all'art. 12, comma 12-bis, prevede che i requisiti di accesso a sistema pensionistico devono essere adeguati, con cadenza triennale, agli incrementi della speranza di vita;

Visti, altresì:

- la circolare INPS n. 35 del 14/03/2012 ad oggetto “Pensione anticipata”;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16/12/2014 il quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12, comma 12-bis, del D. L. 30 luglio 2010, n. 78, dispone “A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”
- la circolare INPS n. 63 del 20/03/2015 ad oggetto: “Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16/12/2014- Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi delle speranze di vita”;

Rilevato, pertanto, che, in applicazione del citato decreto interministeriale 16/12/2014 e della circolare INPS n. 63/2015, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i requisiti di accesso alla pensione anticipata delle donne con contribuzione di 41 anni e 3 mesi, incrementati di 3 mesi ai sensi del Decreto del Decreto Ministeriale del 06/12/2011 e delle circolari INPS n. 35, 36, 37 del 2012, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi per adeguamento alle speranze di vita;

Vista, inoltre, la legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) e, in particolare, l'art. 1, comma 194 che recita “*Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione*”;

Visto l'estratto conto informativo dell'INPS dal quale risulta che la dipendente in narrativa, con età anagrafica di 64 anni, 3 mesi e 26 giorni al 31/07/2018, ultimo giorno lavorativo, avrà maturato, in continuità di contribuzione a detta data, un'anzianità di 42 anni e 3 mesi;

Ritenuto, pertanto, che la predetta dipendente ha maturato i requisiti contributivi per il collocamento a riposo con diritto alla pensione anticipata;

Visto l'art. 25 del CCNL del 10 Aprile 1996 – Area della Dirigenza – laddove prevede “*La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, omissis..., ha luogo: a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalla norma di legge o di regolamento applicabili dall'amministrazione*”;

Ritenuto, pertanto, sulla base dell'istanza presentata dalla dipendente e della normativa sopra richiamata, di collocare a riposo (cd. Pensione anticipata) la dipendente Rag. Maria De Angelis, a far data dal 01 agosto 2018, in quanto in possesso del requisito minimo contributivo di 41 anni e 3 mesi, incrementato per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento dell'aspettativa di vita, di ulteriori 7 mesi, ovvero 3 mesi dal 6 dicembre 2011 e altri 4 mesi dal D.M. 16 dicembre 2014;

Attesa la propria competenza in materia;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L.
Visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere al collocamento a riposo con decorrenza dal 01/08/2018 della dipendente Rag. Maria De Angelis, dipendente di ruolo di questa Amministrazione, attualmente inquadrato come Responsabile del Servizio Tributi dell'ente, Istruttore Direttivo, cat. Giuridica D – Economica D5;
3. di dare atto che la dipendente in narrativa, con età anagrafica di 64 anni, 3 mesi e 26 giorni al 31/07/2018, ultimo giorno lavorativo, avrà maturato, in continuità di contribuzione a detta data, un'anzianità di 42 anni e 3 mesi;
4. di dare atto che conseguentemente il rapporto di lavoro con la dipendente in narrativa si intenderà cessato a tutti gli effetti a far data dal 01/08/2018 (ultimo giorno lavorativo 31/07/2018);
5. di dare atto che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;;
6. di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

Prot. n. 3045 del 12/04/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 12/04/2018 :

☒ All'Albo Pretorio On Line
☒ Sezione "trasparenza"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI